

REGOLAMENTO
COMITATO RESIDENTI E/O LORO FAMILIARI
FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI

Preambolo

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa regionale di riferimento e, più in generale, dai principi della Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS (di seguito la Fondazione) in ordine alla opportunità di una stretta consultazione e collaborazione tra la Fondazione stessa ed i suoi ospiti e/o familiari, si intende favorire la costituzione di Associazioni o Comitati rappresentativi di tali ospiti e/o dei loro familiari.

Art. 1 – Scopo del regolamento

Il presente regolamento viene adottato allo scopo di favorire e regolamentare la costituzione nonché disciplinare il rinnovo periodico, i compiti, ed il funzionamento di un Comitato di ospiti e/o loro familiari denominato "*Comitato Residenti e/o loro familiari Fondazione Pia Opera Ciccarelli*".

Art. 2 – Competenze del Comitato

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- a) collaborare con la Fondazione per favorire la migliore qualità dei servizi erogati agli ospiti e la piena e tempestiva diffusione delle informazioni presso gli ospiti e le loro famiglie;
- b) promuovere le iniziative finalizzate a mantenere e migliorare la qualità di vita degli ospiti;
- c) partecipare ad ogni fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia;
- d) intrattenere incontri periodici con l'organo di gestione ovvero con la direzione della Fondazione o delle singole residenze allo scopo di evidenziare e concorrere a risolvere eventuali problematiche;
- e) convocare l'assemblea degli ospiti e dei loro familiari, anche limitata a singole residenze, ovvero attivare altre forme di consultazione ogni volta in cui se ne presenti la necessità per rinnovare il Comitato ovvero per dar conto del lavoro svolto o per raccogliere eventuali osservazioni o proposte.

Art. 3 – Costituzione del Comitato e suoi periodici rinnovi

Il Comitato viene costituito e periodicamente rinnovato su indicazione diretta degli ospiti se capaci di intendere di volere, del loro amministratore di sostegno se designato ovvero di uno dei loro familiari.

Nel caso di pluralità di familiari interessati al medesimo ospite gli stessi avranno diritto all'espressione di una sola indicazione e qualora non siano in grado di concertare tra loro chi è deputato ad esprimere l'indicazione, sarà preferito il familiare che ha provveduto alla stipula del contratto di servizio e ne ha garantito anche economicamente l'esecuzione.

La indicazione dei componenti il Comitato potrà avvenire attraverso la consegna e successiva raccolta presso ciascun ospite (o suo familiare e/o amministratore di sostegno) di un modulo da completare con l'indicazione della persona che viene indicata quale componente del Comitato.

Nel caso di provvedimenti che a livello generale, locale o di singola struttura impongano o consiglino il distanziamento, la consegna e/o raccolta dei moduli potrà avvenire anche con modalità telematiche (es. invio tramite posta elettronica o tramite le piattaforme e/o Apps eventualmente all'epoca in dotazione).

E' lasciata alla libera iniziativa degli ospiti o dei loro famigliari comunicare la propria disponibilità ad essere indicato quale componente del Comitato o formare liste.

Possono essere indicati componenti del Comitato unicamente:

- gli ospiti capaci di intendere e di volere;
- un familiare o l'amministratore di sostegno di un ospite.

In considerazione dell'organizzazione in due AREE (Area nord e Area sud) dei Centri Servizi della Fondazione è interesse che il Comitato sia composto da soggetti rappresentativi di entrambe le Aree e dei diversi Centri Servizi e, quindi, i componenti del Comitato saranno in totale n. 9 espressione dei diversi Centri Servizi e designati come segue:

	Centro Servizi	Posti accreditati	Numero componenti
AREA NORD	Casa Serena	210	2
	Villa San Giacomo	51	1
	RSA Barbarani	30	1
	totale	291	4
AREA SUD	C.S. Mons Ciccarelli	182	2
	Casa Ferrari	52	1
	Villa Italia	22	
	Casa del sorriso	14	
	Policella	60	1
	Cherubina Manzoni	60	1
	totale	390	5

Sarà considerato nominato il soggetto che, per ciascun centro servizio o aggregazione di centri, avrà ricevuto il maggior numero di indicazioni e per l'aggregazione di centri che esprime più componenti saranno considerati nominati i due soggetti che avranno ricevuto il maggior numero di indicazioni.

Dopo ogni consultazione saranno conservati i risultati ed i soggetti non designati che abbiano ottenuto indicazioni a loro favore entreranno a far parte di una graduatoria di riserva, per ciascun centro o aggregazione di centri.

Affinché il Comitato possa considerarsi validamente costituito dovranno aver partecipato alla consultazione almeno il 40% degli ospiti e/o loro familiari che risultano presenti nell'intera Fondazione Pia Opera Ciccarelli con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente le attività di costituzione o rinnovo del Comitato.

Una volta eseguite le operazioni di spoglio/verifica i componenti del Comitato dovranno sottoscrivere apposito verbale di accettazione della loro nomina e, quindi, della costituzione del Comitato verrà data comunicazione alla Direzione della Fondazione ed all'ULSS competente per territorio.

Qualora la condizione minima di rappresentatività (aggregazione di almeno il 40% degli ospiti e/o dei loro familiari) non si realizzi, si provvederà ad indire nuove consultazioni dopo un termine non inferiore a 30 gg e non superiore a 90 gg.

Per la prima costituzione del Comitato le operazioni relative alla consultazione degli aventi diritto saranno organizzate a cura della Direzione della Fondazione, mentre per i rinnovi successivi dovrà provvedervi il Comitato in scadenza come disciplinato nel presente regolamento.

Art. 4 – Presidente e Segretario

Il Comitato nomina al proprio interno un Presidente e, se ritenuto opportuno, un segretario.

Si considereranno eletti alla carica di Presidente ed eventualmente a quella di segretario i componenti del Comitato che per tale carica avranno ricevuto il maggior numero di preferenze ed in caso di parità si dovrà procedere a ballottaggio.

È in facoltà di ciascun componente del Comitato indicare la preferenza per la carica di Presidente ed eventualmente per quella di segretario anche a proprio favore.

Il Comitato, al fine di agevolare il mandato del Presidente, può decidere di sostituirlo quale candidato eletto nell'ambito di un'Area con altro candidato (partendo dal primo dei non eletti) della graduatoria di riserva della stessa Area. Il Comitato avrà in questo caso 10 componenti. In circostanza di votazione a maggioranza assoluta per l'adozione delle decisioni del Comitato, il voto del Presidente avrà valore doppio in caso di parità. Nel caso in cui il Presidente o il segretario rassegnino le proprie dimissioni ovvero decadano dalla carica il Comitato provvederà, con le modalità di cui sopra, alla loro sostituzione.

I compiti del Presidente sono i seguenti:

- convocare il Comitato in ogni occasione in cui lo ritenga opportuno e presiederne i lavori;
- mantenere i rapporti con l'organo di gestione e/o con la Direzione della Fondazione relativamente a tutte le problematiche per le quali il Comitato abbia un ruolo consultivo;
- farsi portavoce presso la Fondazione ovvero presso i familiari di quanto emerso all'interno del Comitato o di quanto sia stato comunicato al Comitato;
- intrattenere, per quanto necessario, i rapporti con l'Azienda ULSS di competenza nonché con le altre eventuali Autorità civili e/o amministrative che abbiano interesse ad interagire o confrontarsi con il Comitato;
- designare eventuali gruppi di lavoro e coordinarne l'opera;

I compiti del segretario sono i seguenti:

- redigere e custodire in apposito libro i verbali delle riunioni del Comitato;
- informare i componenti del Comitato delle riunioni del Comitato stesso e degli argomenti che saranno oggetto di discussione;
- informare i componenti del Comitato di eventuali comunicazioni pervenute al Comitato.

Art. 5 – Gruppi di lavoro nelle residenze

Allo scopo di meglio conoscere ed eventualmente studiare e risolvere singole problematiche ovvero problematiche specifiche di singole residenze, il Comitato può provvedere alla costituzione di temporanei gruppi di lavoro.

Tali gruppi di lavori dovranno essere presieduti da un componente del Comitato e dovranno sempre riferire al Comitato stesso le conclusioni del lavoro svolto, così che l'interlocuzione con la Fondazione avvenga sempre per il tramite del Comitato.

Art. 6 – Durata del Comitato e decadenza dalla carica

Il Comitato dalla sua costituzione dura in carica tre anni e quindi viene a scadere nel giorno e mese del terzo anno successivo a quello della propria costituzione.

Almeno 6 mesi prima della cessazione della carica triennale il Comitato dovrà determinare i tempi e le modalità di consultazione degli ospiti e/o dei loro familiari per procedere alla nomina del nuovo Comitato.

Fino alla nomina di un nuovo Comitato rimarranno in carica i componenti del vecchio Comitato.

Ciascun componente del Comitato può inoltre cessare dalla carica per:

- dimissioni volontarie;
- decadenza.

Oltre che nei casi di morte, di dichiarazione di interdizione o di inabilitazione o di nomina in suo favore di amministratore di sostegno, decade dalla carica di componente del Comitato:

- il familiare o l'AdS dell'ospite deceduto;
- l'ospite o il di lui familiare che lascia la struttura della Fondazione per fare ritorno alla propria abitazione o per accedere ad altra struttura;
- l'ospite o il di lui familiare che non provvede con regolarità al pagamento di quanto dovuto in favore della Fondazione;
- l'ospite o il di lui familiare che abbia in essere un contenzioso giudiziario o stragiudiziale, di qualunque natura, con la Fondazione.

Nel caso di dimissioni o decadenza di un suo componente, il Comitato provvederà alla sostituzione attingendo alla graduatoria di riserva di cui all'art. 3, invitando a far parte del Comitato la persona che aveva riportato il numero di indicazioni più elevato (il primo dei non eletti) e nell'ipotesi in cui tale soggetto non accetti verrà invitata a far parte del Comitato la persona che aveva ricevuto il numero di indicazioni immediatamente prossime.

Qualora nessuno di tali soggetti si dichiari disponibile all'accettazione della carica il Presidente del Comitato promuoverà una consultazione presso il centro o la aggregazione di centri che aveva espresso il componente del Comitato dimissionario o decaduto.

Il Comitato adotta la medesima procedura nel caso in cui non abbia raggiunto il numero massimo dei suoi componenti e un centro o una aggregazione di centri, sprovvisti inizialmente di un loro candidato abbiano maturato, dopo l'insediamento del Comitato e durante il suo triennio di attività, la disponibilità di un loro candidato a far parte del Comitato stesso.

Il componente del Comitato così costituito rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Comitato (triennio) e, quindi, alla scadenza di tale periodo decadrà dalla carica come tutti gli altri componenti, anche se ha assunto l'incarico per un periodo inferiore al triennio.

Perché la designazione del sostituto o del neo-designato sia da considerarsi valida dovranno partecipare alla consultazione almeno il 40% degli aventi diritto al voto nel centro o aggregazione di centri nel quale si è svolta la consultazione e qualora tale quorum minimo non venga raggiunto il Comitato proseguirà nel proprio lavoro senza provvedere alla sostituzione o all'integrazione.

Qualora i membri in carica del Comitato dovessero risultare inferiori a quattro si dovrà procedere a nuova assemblea o consultazione per il rinnovo dell'intero Comitato.

Art. 7 – Riunioni del Comitato

Il Comitato si riunisce in via ordinaria con cadenza almeno trimestrale.

Le sedute del Comitato sono da considerarsi valide allorché vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni saranno svolte dal più anziano di età dei presenti.

Le determinazioni del Comitato vengono adottate con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei presenti ed a parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente.

Nel caso di provvedimenti che a livello generale, locale o di singola struttura impongano o anche solo consiglino il distanziamento ovvero nel caso di assoluta urgenza, le riunioni e/o consultazioni del comitato potranno tenersi anche tramite videoconferenza o tramite consultazione scritta, anche via mail.

Nel caso in cui non siano possibili incontri in presenza, la Fondazione supporterà il Comitato nell'invio delle e-mail e nell'organizzazione di video incontri con i famigliari.

E' fatto obbligo assoluto a tutti i componenti del Comitato di mantenere la massima riservatezza su tutte le questioni trattate e su tutti i dati sensibili di cui siano venuti a conoscenza per ragioni dipendenti dall'ufficio svolto.

La Fondazione rende disponibile, in uso non esclusivo al Comitato, un idoneo locale all'interno del quale svolgere le riunioni.

Art. 8 – Incompatibilità o ineleggibilità

Risulta incompatibile con la carica di componente del Comitato chi ha un incarico di amministratore pubblico o risulta essere dipendente o stabile collaboratore della Fondazione Pia Opera Ciccarelli.

Risulta ineleggibile anche colui che abbia già fatto parte del Comitato per almeno tre mandati consecutivi.

Art. 9 – Oneri di funzionamento

Le spese relative alle attività di costituzione e rinnovo del Comitato sono a carico della Fondazione, la quale contribuirà anche alle spese di gestione corrente necessarie all'attività del Comitato, fino alla concorrenza di Euro 300,00 all'anno.

Revisionato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 24/04/2020.

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 18/06/2020.